



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1807 del 06/11/2018

Classifica: 003.06

Anno 2018

(6916038)

Oggetto

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO
DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO DEL COMUNE DI
FIRENZE: RIMBORSO ONERI III TRIMESTRE 2018 PER IL
PORTAVOCE, PER I RESPONSABILI SEGRETERIA DEL SINDACO
ED UFFICIO DI GABINETTO**

Ufficio Redattore

**GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

Riferimento PEG

322

Centro di Costo

Resp. del Proc.

D.ssa Lucia Gajo

Dirigente/Titolare P.O.

**GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3374	2018	19547	0	€ 11,06
3361	2018	7722	0	€ 483,66
2241	2018	18860	0	€ 1.910,22
2240	2018	17485	0	€ 28.308,27

Ricordato

-che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;

-che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

-che, ai sensi dell'art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;

-che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, "alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

-che la Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 all'art. 20, comma 3, prevede che la Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;

-che l'art. 1, comma 11, L. 7 aprile 2014 n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;

- che inoltre l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede, tra l'altro, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

-che con la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al sopra citato CCNL del 22 gennaio 2014 viene ribadito il concetto per il quale il CCNL "[...] prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore dei due datori di lavoro [...]".

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano nr 74 del 15/09/2015 avente ad oggetto " APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE" ;

Visto l'art.3 della bozza di convenzione allegata alla suddetta deliberazione **ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO, RAPPORTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO**
1.*La Città Metropolitana di Firenze nei rapporti con i tre professionisti si uniforma alle condizioni contrattuali in essere tra i medesimi e il Comune di Firenze, recependone il contenuto ove naturalmente compatibile con le disposizioni afferenti le città metropolitane.*

2. A seguito della stipula della presente convenzione il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze ripartiscono le spese riferite all'attività delle tre figure professionali di cui all'art. 1, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:

a. 60 % a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);

b. 40 % a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)

a valere sul trattamento economico applicato ai medesimi come da contratto in essere con il Comune di Firenze.

3. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze con la sottoscrizione della presente convenzione riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione di cui al comma 2 ed in ragione dei nuovi impegni richiesti nel supporto dell'attività del Sindaco Metropolitano, un incremento dell'indennità onnicomprensiva già individuata per le tre professionalità rispettivamente con deliberazioni di Giunta Municipale n. 211/2014, n. 210/2014 e n. 193/2014 e n. 325/2015 in una percentuale pari al:

-25% per il Responsabile Ufficio di Gabinetto;

-20% per il Portavoce del Sindaco;

-25% per il Responsabile di Segreteria del Sindaco.

4. La retribuzione spettante alle tre professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio), continuerà ad essere erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana, previa acquisizione da parte della medesima dei necessari elementi di conoscenza. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

5. Il Comune potrà chiedere, trimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.

6. La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze definiscono di comune accordo i sistemi, gli strumenti e le modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa, tenuto conto del supporto offerto dalle tre figure professionali anche in termini di quantificazione temporale del servizio reso;

Ritenuto quindi procedere al rimborso al Comune di Firenze, nella percentuale indicata nella convenzione, degli oneri sostenuti per il suddetto personale a decorrere dal 1 ottobre 2015;

Ricordato che in data 21/05/2018 è stato siglato il CCNL 2016-2018 e che pertanto occorre procedere al rimborso al Comune degli arretrati relativi al periodo 01-01-2016-31/08/2017;

Viste pertanto le richieste -trasmesse via PEC dal Comune di Firenze - di rimborso degli oneri sostenuti per il **TERZO trimestre 2018** (loro protocolli nr.327733 del 17/10/18, nr.329698 del 18/10/18 e nr.349857 del 06/11/18) documentazione tutta conservata gli atti dell'Amministrazione, per un ammontare complessivo di **euro 30.719,32**;

Verificato che con DT nr786/2018 sono state impegnate parte delle somme occorrenti il rimborso della trasferta in Canada del Portavoce (imp 1879/2018 e 1881/2018), rendendo necessario l'impegno della differenza pari ad euro 11,06;

Verificato peraltro che le spese di iscrizione al convegno non devono essere considerate come spese di missione, ma come spese di formazione, rendendo pertanto necessario procedere alla dichiarazione dell'economia sul capitolo 19547 sul quale sono state erroneamente impegnate, con contestuale impegno sul competente capitolo 7722;

Ricordato che l'Irap sulla competenze corrisposte resta a carico di questa Amministrazione che procederà al relativo versamento al momento del rimborso al Comune di Firenze delle competenze dovute;

Richiamati il Documento unico di programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 61 del 26/07/2017, il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con

Visti:

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio provinciale n. 7 del 4.2.2013;

DETERMINA

1) per le motivazioni di cui in premessa di procedere all'impegno della somma occorrente per il rimborso a favore del Comune di Firenze degli oneri sostenuti per gli uffici di staff del Sindaco Metropolitan in convenzione per il periodo **III TRIMESTRE 2018** per un importo complessivo di **euro 28.802,97** oltre IRAP per l'importo di **euro 1.910,22** per l'anno 2018;

2) di dichiarare l'economia di euro 483,66 sui seguenti impegni:

- **quanto ad euro 400,00** sul capitolo **19547 imp. 1879/2018** V livello 1030202001
- **quanto ad euro 83,66** sul capitolo **19547 imp. 1881/2018** V livello 1030202001

3) di dare atto che la somma sopra determinata trova copertura:

- **quanto ad euro 11,06** capitolo **19547 imp 3374/2018** V livello 1030202001
- **quanto ad euro 483,66** sul capitolo **7722 imp. 3361/2018** V livello 1030204999
- **quanto ad euro 28.308,27** sul capitolo **17485 imp.2240/2018** V livello 1090101001
- **quanto ad euro 1.910,22** sul capitolo **18860 imp.2241/2018** V livello 1020101001, impegni tutti sui quali sussiste la necessaria disponibilità

4) di rimandare a successivo atto la liquidazione delle suddette somme

Firenze 06/11/2018

GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”